



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale per la motorizzazione  
Divisione 5

Prot. n. 9412

Roma, 11 aprile 2013

Oggetto: **Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE –disposizioni di immediata applicazione**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 10.4.2013, il decreto di cui all'oggetto che - recependo la direttiva 2012/36/UE – modifica in parte gli allegati I e II della decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2. Raccomandando una lettura del relativo testo, di seguito si segnalano **le novità di immediata applicazione**, rinviando ad una successiva circolare l'illustrazione delle ulteriori modifiche normative che, ancorché in vigore, non sono al momento applicabili.

Con riferimento alle **caratteristiche dei veicoli** utili a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, per il conseguimento delle patenti di guida, **per il periodo decorrente dalla data della presente circolare ed entro e non oltre il 30 giugno 2013**, il candidato può essere ammesso a sostenere le predette prove **o** su veicoli conformi **alle caratteristiche già prescritte** nell'allegato II, lettera B, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011 e s.m.i., **o su veicoli conformi alle seguenti prescrizioni:**

- a) per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una **tolleranza di 5 cm<sup>3</sup>** sotto la cilindrata minima già prescritta.”;
- b) per la patente di **categoria A1**: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm<sup>3</sup>. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;
- c) per la patente di **categoria A2**: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm<sup>3</sup>. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg;
- d) per la patente di **categoria C**: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva;



- e) per la patente di **categoria CE**: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.

Inoltre, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto in oggetto, è immediatamente applicabile il principio di equiparazione di tutti i veicoli dotati di sistema di cambio diverso da quello manuale, ai veicoli dotati di cambio automatico: pertanto **sarà annotato il codice UE 78 sulla patente conseguita sostenendo la prova di capacità e comportamento su veicoli dotati di qualsiasi sistema di cambio diverso da quello manuale.**

Per completezza di informazione, si riporta di seguito la definizione di veicolo con cambio manuale: *“veicolo nel quale è presente un pedale della frizione - o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1 - che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce”.*

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Maurizio Vitelli